

OSSERVATORIO SU GIUSTIZIA E DIGITALE

Nelle sanzioni alle imprese per la proporzionalità conta l'appartenenza a un gruppo

Flavia Bavetta e Oreste Pollicino

In una recente sentenza (C-383/23), la Corte di giustizia europea ha precisato l'interpretazione del concetto

di «impresa» nell'ambito dell'imposizione di

sanzioni pecuniarie in base all'articolo 83 del regolamento (UE) 2016/679 (Gdpr).

Nel merito, la Corte ha chiarito che il termine di «impresa» corrisponde alla nozione prevista dagli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Alla luce di ciò, qualora venga inflitta una sanzione pecuniaria per una violazione del Gdpr a un soggetto che è o fa parte di un gruppo di imprese, l'importo massimo di tale sanzione potrà essere determinato anche tenuto conto della sua appartenenza a un gruppo di imprese.

Tale conclusione deriva dal chiaro obiettivo della Corte di rendere le sanzioni pecuniarie amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, prendendo in considerazione la capacità economica reale o materiale del destinatario della sanzione pecuniaria.

Tale pronuncia si inserisce nell'ambito delle seguenti questioni pregiudiziali.

In particolare, destinataria della sanzione amministrativa era stata l'Ilva, una società che gestisce una catena di negozi di mobili e che fa parte del gruppo Lars Larsen Group. Considerato che la Società, nel periodo compreso tra maggio 2018 e gennaio 2019, aveva violato gli obblighi previsti dal Gdpr in relazione alla conservazione di dati personali di almeno 350.000 ex clienti, le era stata comminata una sanzione pecuniaria di 1,5 milioni corone danesi (circa 201.000 euro). Il calcolo di tale importo era stato basato non solo sul fatturato dell'Ilva, ma anche sul complessivo del gruppo.

In contrasto a tale decisione, con sentenza del 12 febbraio 2021, il Retten i Aarhus (Tribunale di Aarhus, Danimarca), pur ritenendo l'Ilva colpevole dei fatti che le erano stati contestati, aveva ridotto considerevolmente l'entità della sanzione pecuniaria, ricalcolandola sulla base del fatturato della sola Ilva e non dell'intero gruppo.

A seguito di un ricorso, il Vestre Landsret (Corte regionale dell'Ovest) ha deciso di sospendere il procedimento, sottoponendo la questione alla Corte di Giustizia

dell'UE.

Sulla base della richiesta pregiudiziale posta, la Corte UE ha chiarito che la nozione di «impresa», ai sensi degli articoli 101 e 102 del Trattato, non incide sulla questione se e a quali condizioni una sanzione amministrativa pecuniaria

possa essere comminata ex articolo 83 del Gdpr.

Piuttosto, tale nozione assume rilievo soltanto in sede di determinazione dell'importo della sanzione amministrativa pecuniaria. Dunque, è nello specifico contesto del calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie inflitte per le violazioni di cui all'articolo 83 del Gdpr che va inquadrato il riferimento agli articoli del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Al riguardo occorre sottolineare che, ai fini dell'applicazione delle norme in materia di concorrenza, la nozione in questione comprende qualsiasi ente che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. Nello specifico, essa si riferisce a un'unità economica anche qualora, sotto il profilo giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche. Detta unità economica consiste in un'organizzazione unitaria di elementi personali, materiali e immateriali che persegue stabilmente un determinato fine di natura economica.

Pertanto, la nozione di «impresa» deve essere presa in considerazione per valutare la capacità economica reale o materiale del destinatario della sanzione pecuniaria e verificare così se la sanzione pecuniaria sia al contempo effettiva, proporzionata e dissuasiva.

In ultima analisi, risulta chiaro come tale decisione della Corte di Giustizia UE possa avere implicazioni di vasta portata per il calcolo e l'imposizione di sanzioni ai sensi del Gdpr, in quanto potrebbe comportare cambiamenti significativi, in particolare per le aziende e i gruppi che operano a livello internazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA